



COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 98

OGGETTO: Individuazione struttura per esame del reclamo e della mediazione degli atti tributari

L'anno DUEMILAVENTITRE addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 12:50 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. SANNAZZARO/DAVIDE	Sindaco	SI'
2. MONGE/ELISA	Assessore	NO
3. AMOROSO/GIORGIO	Assessore	SI'
4. PINNA/MARIACAROLA	Assessore	SI'
5. SPERTINO/PIERANGELO	Assessore	SI'
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Generale Comunale FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 24 Settembre 2015 n. 156, avente ad oggetto “*Misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della Legge 11 marzo 2014, n. 23*” ha introdotto significative modifiche al contenzioso tributario, così come disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546;

RICORDATO, in particolare, che l'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, al punto 1 del comma 1, sostituisce integralmente l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, avente ad oggetto il reclamo e la mediazione, il cui testo, in vigore alla data del presente atto, è il seguente (si riportano i commi da 1 a 8):

1. *Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.”*
2. *Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.*
3. *Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.*
4. *Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.*
5. *L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.*
6. *Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.*
7. *Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.*
8. *La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.;*

DATO ATTO che la citata disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e che l'estensione dell'Istituto del reclamo e mediazione agli Enti Locali, impone ai medesimi, come alle Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, l'individuazione di apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, con la sola eccezione che, per quanto riguarda tra l'altro gli enti locali, in quanto "altri enti impositori", la disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;

CONSIDERATO che l'istituto del reclamo e della mediazione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario con il fine di giungere ad una soluzione anticipata della controversia evitando quindi di rimettere la definizione della materia del contendere ai giudici delle Commissioni Tributarie, fino all'eventuale giudizio definitivo della Corte di Cassazione;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", il presente atto non rientra fra quelli la cui competenza è attribuita al consiglio dall'art. 42 né fra le competenze gestionali attribuite dall'art. 107 ai dirigenti, ma rientra tra le competenze residuali riconosciute alla giunta comunale in base all'art. 48;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 26 agosto con la quale è stata ridefinita la macrostruttura del Comune prevedendo 6 Settori, diretti da posizioni organizzative come di seguito:

- Posizione Organizzativa Area Finanziaria;
- Posizione Organizzativa Area Tributi/Economato/Segreteria
- Posizione Organizzativa Area Tecnica – LLPP;
- Posizione Organizzativa Area Tecnica - Edilizia privata e Urbanistica;
- Posizione Organizzativa Area Servizi Demografici;
- Posizione Organizzativa Area Vigilanza/Commercio/SUAP;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 12/05/2022 di nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta "IMU" di designazione della dipendente dott.ssa Laura MENTONE quale "Funzionario Responsabile dei tributi comunali";

DATO ATTO che la struttura organizzativa e dotazionale di questo ente è minimale, e che necessariamente l'attività istruttoria in questo specifico ambito non può che essere svolta dal servizio tributi, individuando per la firma dei relativi provvedimenti – al fine di assicurare per quanto possibile la terzietà – soggetto apicale diverso da quello preposto a tale struttura;

EVIDENZIATO, similmente a quanto in essere presso il Comune convenzionato per la segreteria comunale (Città di Saluzzo), rapporto attivo dal 1.2.2023, di individuare per tale specifica incombenza il Segretario Comunale, compatibilmente con la fattibilità operativa, in relazione ai punti successivi;

DATO ATTO infatti che con Decreto n. 3 del 27.1.2023, relativo all'attribuzione al segretario di funzioni gestionali, si specificava che, nell'imminenza dell'attivazione della convenzione di segreteria, con nota del 20.10.2022 protocollata ai numeri 11772 del 20.10.2022 per il Comune di Cavallermaggiore, e n. 39891 del 21.10.2022 per il Comune di Saluzzo, il Segretario Comunale aveva esplicitato ai due Comuni condizioni e precisazioni in merito alla fattibilità dell'esercizio della convenzione sotto il profilo organizzativo gestionale economico, dal momento che tale iniziativa ovviamente accresce compiti e responsabilità del funzionario a livello complessivo, tenuto conto in modo particolare dell'elevato carico gestionale presso la Città di Saluzzo (reggenza ad interim di due settori dirigenziali a seguito della non sostituzione del Dirigente cessato nel dicembre 2020; reggenza di altro settore dirigenziale; funzioni varie, ecc.); si dava atto che presso il Comune di Cavallermaggiore si era convenuto – come evidenziato anche nella richiamata nota del Segretario – un carico gestionale riferito esclusivamente a:

- Servizio personale (con esclusione funzioni di datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/08);
- Componente-presidente delegazione trattante e ufficio procedimenti disciplinari;
- Responsabile anticorruzione e trasparenza;

non attribuito – né attribuibile a regime, con l'attuale assetto organizzativo – ad altra posizione organizzativa, anche in relazione alla natura "generale" di tali funzioni, richiedenti una particolare supervisione di tipo generale;

Dato atto del dibattito tuttora in corso in ambito anche giurisprudenziale, in merito ai limiti e fattibilità effettiva delle attribuzioni gestionali in capo al Segretario Comunale (recentemente, Tar Calabria Catanzaro Sezione I, 5/10/2022, n. 1653);

PRESO ATTO che:

- rientrano nella nuova disciplina in oggetto tutti gli atti impositivi relativi ai tributi comunali, la cui istruttoria è curata dal Servizio Gestione Entrate Tributarie del Comune,
- non è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per l'attività in oggetto, in quanto, oltre alle perduranti difficoltà di bilancio, va evidenziato come il numero di avvisi di accertamento mediamente emessi e i limitati importi di ognuno di essi, renderebbe tale affidamento antieconomico con inutile aggravio di spesa per le finanze comunali;
- non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri Enti che consentano l'utilizzo di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

RILEVATO CHE all'interno del Comune di Cavallermaggiore non è presente un Servizio avvocatura o legale che possa assumere i provvedimenti di accoglimento o diniego degli atti reclamati, e la struttura organizzativa dell'Ente non consente di individuare un ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto che possieda le competenze tecniche per esaminare la proposta di mediazione;

RITENUTO, in considerazione di una visione complessiva della struttura comunale, e dell'assenza fra gli altri funzionari apicali di competenze in materia tributaria, di individuare:

- quale responsabile e struttura ai fini dell'analisi della proposta di mediazione e dell'istruttoria delle proposte di mediazione dei provvedimenti tributari, il Funzionario Responsabile dei Tributi, unitamente alla propria struttura organizzativa,
- il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale il Segretario Comunale, per tramite della struttura di cui sopra quanto all'istruttoria, compatibilmente con la propria fattibilità operativa in relazione a quanto specificato più sopra;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente atto, espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, espresso dalla Responsabile del Servizio Tributi;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti per il Comune, ed omesso, pertanto, il parere di regolarità contabile sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

- 1) Di richiamare interamente quanto riportato in premessa che qui si intende totalmente recepito.
- 2) Di individuare come segue la struttura organizzativa ai fini dell'esame dei reclami e per le attività di mediazione, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e pertanto nominare:
 - quale responsabile ai fini dell'analisi della proposta di mediazione e dell'istruttoria delle proposte di mediazione dei provvedimenti tributari, il Funzionario Responsabile dei Tributi con la propria struttura organizzativa;

- quale soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale il Segretario Comunale del Comune di Cavallermaggiore, compatibilmente con la propria fattibilità operativa in relazione a quanto specificato in premessa, per tramite della struttura di cui sopra quanto all'istruttoria.
- 3) Di demandare al Sindaco l'integrazione del decreto di funzioni gestionali in capo al Segretario Comunale, dando atto che il Sindaco verificherà con il Segretario Comunale tempo per tempo la fattibilità di prosecuzione delle incombenze attribuite, disponendo con la Giunta per le modifiche organizzative che dovessero risultare necessarie e dando atto che al momento le funzioni aggiuntive attribuite avranno efficacia fino al 31.12.2023, identica scadenza rispetto a quelle già attribuite.
 - 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.
 - 5) Di dichiarare ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in relazione alla opportunità di disporre della struttura operativa per i fini indicati.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to SANNAZZARO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

in data 15/06/2023, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);